338.6
M5821s

Milan. Università delli intagliatori. Statuta, et ordines Universitatis seu' congregationis cælatarum lignariorum huius Mediolani civitatis.

Rare Book & Special
Collections Library

Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

http://archive.org/details/statutaetordines00cava

STATUTA, ET ORDINES
UNIVERSITATIS,
SEU' CONGREGATIONIS
CÆLATARUM LIGNARIORUM

Hujus Mediolani Civitatis, Burgorum,
& Corporum Sanctorum.

SUB PATROCINIO

DIVI LUCCÆ.

A. C. Faciebat C. C.

MEDIOLANI, Typis Caroli Bolzani MDCCXXXII.

338.6
M582ls

CAROLUS VI. DEI GRATIA Romanorum Imperator, Hiſpaniarum, Utriuſque Siciliæ &c. Rex, & Mediolani Dux &c. Onofrius Scappa, Joſeph Zanata, & Joſeph Brughus Delegati à Cæteris Celataibus Lignarjis hujus Civitatis, dederunt Nobis Preces una cum eorum Delegatione tenoris ſequentis videlicèt. P. R. Quamplurima ſentiunt præjuditia Cælatores in Ligno hujus Civitatis, attenta inexperientia, tùm proffitentium de hac Mediolani Civitate, cum Exterorum accedentium, ad hanc profeſſionem abſq; debitis experimentis, & ſic etiàm cum publico detrimento ad Conſulendum hiſce præjuditjis, & ut impoſterum de bono regimine provisùm remaneat etiàm pro bono publico, intendunt Celatares errigere, & Creare Cameram, ſeù Univerſitatem, cum titulo Ven. Scholæ ſub Patrocinio Sancti Luccæ, & ad hunc effectum ſe ſe Congregavere prævia licentia ipſis ab Illuſtri Vicario Proviſionum Mediolani conceſsà, habitoque intèr ipſos maturo Colloquio ſuper præmiſſis decreverunt elligere Onofrium Scappam, Joſeph Zanatam, & Joſeph Bughum fid. M. V. Ser. ad peragendos, & porrigendos opportunos recurſus, & conficienda Capitula nomine, & juxtà eorum mentem, ut ex Scriptura ellectionis, quæ exhibetur. Condiderunt dicti Supplicantes non nullos ordines, Capitula, & Statuta, nedùm prò erectione dictæ Scholæ, verùm etiàm prò dirrimendis omnibus abuſibus, & præcavendo emergentibus ad dictum laborerium, & profeſſionem, quæ ſic condita communi voto confirmata fuere, ut ex eorum ſubſcriptione in calce eorumdem facta prò eorum inviolabili obſervatione, quattenùs M. V. ea approbare dignetur quæ dantur, qua de rè ad M. V. confugere duxerunt eam; Humilitèr exorando dignetur, aſſumpto Voto Illuſ. Vicarji Proviſionum, dictos Ordines Capitula, & Statuta per Supplicantes condita approbare, & confirmare, aut emmendare in illis partibus ad libitum M. V. ubi &c. quod &c.

1728. *Adì 22. Aprile in Milano.*

Essendo stato deliberato per utile, commodo anche del ben pubblico, e benefizio delli Intagliatori, ò siano Scultori nel legno di questa Città di ottenere, tanto dell' Eccellentissima Congregazione del Patrimonio, quanto da altri Tribunali, anche Supremi, con le dovute approvazioni da chi si deve di constituire una Università, e Camera di detti Intagliatori, ò sii Scultori nel legno, affinchè in tal maniera possi andare aumentando tal virtù, ed' arte, ormai del tutto destituta in questa Metropoli, e perchè in avvenire non possi più alcuno esercirla, che prima non abbi dato le dovute prove, ed' esperimento in tal virtù, ed' arte, e venghi servatis servandis Matricolato, mentre ormai travaglia qualunque Persona a proprio arbitrio, senza averne la perfetta cognizione di dett' arte, e virtù, e perciò noi sottoscritti come Professori presentanei di tale virtù ed' arte admettiamo, ed' approviamo, e diamo ogni nostro consenso, affinchè si faccino li opportuni riccorsi per ottenere l'errezzione, e stabilimento di tale Università, approvando, admettendo, e rattificando, e confermando tutto quello sarà operato, accordato, e stabilito per quest' effetto, con anche constituire li Capitoli, e Statuti d'essa Università da construersi, e stabilirsi come sopra, e che il tutto si facci a nostre proprie spese con farne delle medeme il dovuto riparto dagl' infrascritti Dellegati, che però per l'effetto di quanto sopra per tenor della presente, ed' in ogni migliore modo &c. abbiamo Dellegato, e Delleghiamo li Siguori Onofrio Scappa, Giuseppe Zanata, e Giuseppe Bughi tutti trè Periti di dett' Arte, e Virtù amplamente, e tanto unitamente, che separatamente, cosìche detti Dellegati possino operare l'uno senza l'altro, e proseguire, e terminare ciò sarà stato incominciato dalli altri, ed' accudire, assistere, ed' operare, e fare tutto quello sarà presiso, opportuno, e necessario per l'effetto desiderato, volendo, e dichiarando, che ogni cosa sarà fatta da detti Dellegati, debba

ba avere, ed' assolutamente sortire il suo plenario effetto, essendo tale la nostra volontà, e consenso, ed in fede si siamo sottoscritti il giorno, ed anno sodetto &c. sottoscrit. Io Giuseppe Zanata dò il mio consenso, ed approvo come sopra, sottoscrit. Io Gio. Angelo Castagna dò il mio consenso, ed' approvo come sopra, sottoscrit. Io sodetto Gio. Angelo Castagna a nome, e commissione del Sig. Giuseppe Bugo, qui presente per non sapere esso scrivere, da il suo consenso, ed' approva come sopra, sottoscrit. Io Gio. Domenico del Prete dò il mio consenso, ed' approvo come sopra, sottoscrit. Io Giorgio Seraisochel dò il mio consenso, ed' approvo come sopra, sottoscrrit. Io Giuseppe Ferrario dò il mio consenso, ed' approvo come sopra, sottoscrit. Io Gio. Porro dò il mio consenso, ed' approvo come sopra, sottoscrit. Io Gio. Battista Maggione dò il mio consenso, ed' approvo quanto sopra, sottoscrit. Io Carlo Bianco dò il mio consenso, ed' approvo come sopra, sottoscrit. Io Gio. Matteo Niada dò il mio consenso, ed' approvo quanto sopra, sottoscrit. Io Gerardo Morerio dò il mio consenso, ed' approvo come sopra, sottoscrit. Io Onofrio Scappa dò il mio consenso come sopra, sottoscrit. Io Gio. Battista Fusio dò il mio consenso come sopra, sottoscrit. Io Giuseppe Campora adì 5. Giugno 1728. dò il mio consenso, ed' affermo come sopra, sottoscrit. 1728. adì 5. Giugno Io Carlo Pedretto dò il mio consenso come sopra, sottoscrit. adì 8. detto Io Giuseppe Manuello affermo come sopra, sottoscrit. adi 9. Giugno Io Carlo Antonio Emanuelle dò il mio consenso come sopra, e di più per Gio. mio figlio separato, per non saper lui scrivere, mi hà pregato di sottoscrivere per lui, e li da il consenso come sopra, sottoscrit. 1728. adi 12. Giugno Io Francesco Gargentino affermo come sopra, sottoscrit. 1728. adì 12. Giugno Io Giuseppe Lurago affermo come sopra, sottoscrit. adì 14. Giugno Io Antonio Maria Lurago dò il mio consenso come sopra, sottoscrit. adì 14. detto a nome, e commissione del Sig. Giuseppe Abelli per non saper lui scrivere hà dato licenza a me Antonio Maria Lurago di affirmare la

preſente a ſuo nome, ſottoſcrit. Io Gio. Battiſta Gaffuro dò il mio conſenſo come ſopra, ſottoſcrit. Io Giuſeppe Buzzo affermo come ſopra, ſottoſcrit. Io Giuſeppe Origo affermo come ſopra, ſottoſcrit. Io Franceſco Caneveſi affermo come ſopra, ſottoſcrit. Io Pietro Caneveſo adì 19. *Giugno* 1728. *annullo d'oggi retro, e fermo di eſſer ubediente in nei commandi del mio Imperatore a qualunque coſa ſi ſia, che m'intendo di dare il mio conſenſo di queſta Supplica come ſopra.*

ORDI-

ORDINI, E STATUTI

DELLA CONGREGAZIONE

DELLI INTAGLIATORI,

ò ſiano

SCULTORI NEL LEGNO

Della preſente Città, Borghi, e Corpi Santi della medema.

Li Offiziali di detta Congregazione fatti dall' Eccellentiſſimo Sig. Vicario di Proviſione come da Ordinazione ſeguita ſotto li 22. di Marzo del corrente Anno 1732., e ſono li ſeguenti.

Giuſeppe Bugo Prefetto.
Gioanni Domenico del Prete L. T.
Giorgio Seraiſochel primo Dirrettore Vecchio.
Onofrio Scappa ſecondo Dirrettore Novo.
Gioanni Battiſta Maggione primo Conſegliere.
Gilardo Moreo ſecondo Conſegliere.
Giuſeppe Ferrario terzo Conſegliere.
Pietro Caneveſe quarto Conſegliere.
Teſoriere in luogo di Giuſeppe Lurago per la rinunzia da lui fatta reſta elletto Emanuelle Bucinello, con l'obbligo di dare idonea ſigurtà.

In Cancelliere permanente, e Cauſidico di detta Congregazione

Il Sig. Dottore, e Cauſ. Coll. Gioanni Ambroggio Curione pub. Not. di Milano.

Nel Nome dell' Eterno Iddio Padre, e Figlio, e Spirito Santo, e del Glorioſo S. Lucca, che ellegono in particolar Protettore li Intagliatori, ò ſiano Scultori nel legno di queſta Città di Milano, per la Congregazione d'errigerſi ſotto li ſeguenti Capitoli.

CAPITOLO PRIMO.

Della ellezzione delli Ufficiali di detta Congregazione, e modo di quelli ellegere ogni anno.

CHe s'abbia a formare, ed' errigere un' Univerſità con titolo di Congregazione ſotto il Patrocinio, e Prottezzione del Glorioſo S. Lucca, e per tal' effetto s'abbi d'ellegere un Prefetto duraturo un' anno doppo tal' ellezione, ſuo luogo Tenente, che ſuccedi al detto Prefetto, un Sindico Vecchio, con il nome di Dirrettore, che ſuccedi al detto luogo Tenente, un Dirrettore novo, che ſuccedi al Dirrettore Vecchio, quattro Conſeglieri, uno de quali a voci ſecrette ſuccederà al Dirretore novo, e li altri trè doveranno eſſere rimoſſi con il detto Prefetto, ne potranno unitamente con il Prefetto, che ſcaderà eſſere promoſſi ad alcun Ufficio in detta Congregazione, ſe non riſpetto al detto Prefetto doppo anni trè, e riſpetto a detti trè Conſeglieri doppo anni due ſcorſi, doppo detto loro reſpettivo Ufficio, ſalvo però come d'abaſſo nel ſecondo Capitolo: A' quali quattro Conſeglieri per voci ſecrette di tutta la Congregazione ſuccederanno altri quattro, che non abbino Ufficio, e che ſij paſſato il ſodetto tempo limitato per poter aver Ufficio, e

ciò

ciò ad effetto, che a ciaſcuno poſſa toccare qualche Ufficio, e con ciò fare la parte ſua, d'un Teſoriere quale potrà eſſere rimoſſo, e confirmato ogni anno ſecondo reſterà giudicato più utile a detta Congregazione, una volta ogni anno doverà rendere li Conti, ed'eſſere Sindicato unitamente con il Prefetto, che ſcaderà dalli quattro Conſeglieri, che ſcaderanno d'anno in anno, e detta ellezzione ſi doverà fare in fine d'ogni anno, e nell'iſteſſo giorno, che ſeguirà la prima ellezzione d'un Cancelliere, quale ſij Notaro, e Cauſidico, quale doverà intervenire ad ogni Congregazione, ed eſſere rogato delle Ordinazioni, e preſtare il di lui Patrocinio in tutte le Cauſe occorreranno per detta Congregazione.

Che il Teſoriere debba rendere li Conti ogni anno, e debba eſſer Sindicato con il Prefetto.

CAPITOLO II.

CHe occorrendo, che uno de' ſodetti Uffiziali paſſaſſe da queſta a miglior vita, durante detto ſuo Uffizio, che li Prefetto, Dirrettori, ed altri Uffiziali abbino da ellegere in logo del Deffonto uno delli trè Conſeglieri dell'ultima nomina, li quali non furono elletti in Dirrettore Novo, e queſto Conſigliere doverà ſupplire l'Ufficio, e tempo in luogo del Deffonto.

Prerogativa del Prefetto, ed Uffiziali di poter ellegere altro delli Ufficiali nell'Ufficio di quello foſſe paſsato da queſta vita.

CA-

CAPITOLO III.

La pena a chi riffiutterà il ſuo Uffizio a cui ſarà ſtato elletto de lir. 12. per caduno, e per ogni volta.

CHe niuno poſſi riffiuttare l'Uffizio al quale reſterà elletto ſotto qualſivoglia preteſto, ò cauſa, che non ſia riconoſciuta per legitima dalla medeſima Congregazione, ſotto pena di Scudi due d'Oro di lire ſei per ciaſchuno d'applicarſi per benefizio di detta Congregazione.

CAPITOLO IIII.

Che tutti li Maeſtri Intagliatori della preſente Città, Borghi, e Corpi Santi ſiino ſotto la preſente Congregazione.

CHe tutti li Maeſtri Intagliatori, ò ſiano Scultori nel legno della Città, Borghi, e Corpi Santi di Milano, che di preſente hanno Bottega, ò che fanno tal Profeſſione in Caſa, s'intendino, e ſiino tutti Scuolari di detta Congregazione ſotto la ſodetta Protezzione di S. Lucca, ſenza altra prova, ò eſperimento.

CAPITOLO V.

Dell' Ellezzione della Chieſa, e Capella di S. Lucca per la Feſta da farſi da detta Congregazione, e dell' ellemoſina da farſi annualmẽte dalli Scuolari della Cõgregazione in occaſione della renovazione delli Uffiziali.

CHe immediatamente doppo ſeguita la prima Ellezzione delli ſodetti tutti Uffiziali nel modo come ſopra ſi debba ellegere, e determinare dalli ſodetti tutti Uffiziali la Chieſa, ed' in eſſa la Capella del ſodetto Glorioſo S. Lucca, che ſarà da medeſimi ſtimata più appropoſito, e quella elletta, e determinata non poſſi più variarſi, ma debba eſſere perpetuamente fiſſa, e nell'atto ſteſſo, che ſi farà la ſodetta Ellezzione doveranno li Scuolari fare qualche ellemoſina per far celebrare delle Meſſe alla ſodetta Capella in ſuffragio delle Anime

Pur-

Purganti, lo che doverà pratticarsi rispetto all'ellemosina successivamente d'anno in anno, in occasione della renovazione delli Uffiziali, da farsi come sopra.

CAPITOLO VI.

CHe detta Congregazione debba mantenere un Libro in carta grande sopra il quale debba essere scritto il nome, e cognome di tutti quelli Maestri della Città, Borghi, e Corpi Santi, quali di presente esercisçano pubblicamente detta Professione, e si descriveranno gratis, a risserva della mercede del Cancelliere, spese da farsi in occasione delle premesse cose, alle quali doveranno concorrere per la loro contingente porzione, e rispetto a quelli, che per l'avvenire doveranno essere admessi doverà pratticarsi ciò, che si dirà abbasso.

Obbligo di ritenere libro in carta grande per essere scritti tutti li Maestri con il pagamento della mercede dovuta al Cancelliere di detta Congregazione, e pagamento della loro porzione de le spese, ed Estimo, rispetto alli presentanei Maestri.

CAPITOLO VII.

CHe niuna Persona tanto Milanese, come Forense s'intenda essere Maestro, ne possa da quì in avanti dimandarsi per Maestro, ne Scuolare sodetto, ne esercire tal Professione d'Intaglio, sotto niun pretesto, ne colore, ne sotto nome di verun Matricolato, se prima non sarà lodato, ed' admesso per bono Maestro dal Prefetto, Dirrettore, e Conseglieri, e d'indi scritto in detto libro per bono Maestro, sotto pena de Scudi dodeci d'Oro de lire sei per ciascuno (oltre la perdita della robba attinente a detta Professione) per caduno, e però ogni

Ordine che nissuno, eccetto li sodetti s'intenda esser Maestro, ne che possa esercire la Professione d' Intagliatore, se nō sarà stato lodato, ed admesso dalli Uffiziali, e descritto nel libro sodetto sotto le pene contenute in esso Capitolo.

W. OF ILL. LIB.

volta, che contravenirà, qual pena ipso facto si applicherà per il terzo all'accusatore, altro terzo al Reggio Fisco, e per l'altro terzo alla detta Congregazione, e si passerà all'immediata esecuzione da farsi per il pagamento di tal pena, oltre all'atto perquisitivo di tali robbe come sopra ammesse senz'altro.

CAPITOLO VIII.

Che succedendo a qualche petente farsi qualche aggravio, ò dilazione nell'admetterlo, l'Eccellentiss. Sig. Vicario possa chiamare detti Uffiziali con detto Petente, e fare nanti del medemo lo sperimento, e giudizio, secondo parla il Capitolo.

CHe in caso che alcuno si dolesse di che gli fosse stato fatto aggravio nel non essere stato admesso per Maestro, ò che se le differisca, oltre il dovuto tempo l'esame, e doppo quello l'admissione, potrà in tal caso l'Eccellentissimo Sig. Vicario chiamare in sua Casa li sodetti Prefetto, Dirrettore, e Conseglieri, ò quelli d'essi stimerà, con l'aggiunta d'altri Maestri Matricolati per l'esperimento, ed esame, e quando li altri Maestri Matricolati giudicassero quel tale abile, e sufficiente s'intenda senz'altro admesso per Maestro, e doverà essere descritto nel Libro per tale, sodisfando per altro a quei dritti verso la Scuola, che sono ne' presenti Capitoli disposti, ed'in tal caso potrà anche il Sig. Vicario obbligare li sudetti Prefetto, Dirrettori, e Conseglieri a risarcire quel tale di tutte le maggiori spese, che da esso per tal causa fossero state fatte in tutto, come stimerà di ragione.

CA-

CAPITOLO VIIII.

CHe niuno Maeſtro poſſa dare da lavorare ad alcuno, ſe non come ſuo Lavorante, ò Diſcepolo ſuo proprio, e ſe non nella Caſa, ò Bottega propria d'eſſo Maeſtro, e non in altro luogo, al quall' effetto ſarà tenuto ogni Maeſtro ogni anno, e tutte le volte, che piglierà detti Lavoranti, ò Diſcepoli notificarli, e notificare l'accordo in detta Congregazione, nelle mani del Cancelliere, ſottopena de Scudi quattro d'Oro de lire ſei per ciaſcuno d'applicarſi a beneficio di detta Congregazione, e quando qualcuno de Maeſtri ſi trovaſſe in biſogno di far lavorare Lavoranti, ò Diſcepoli, anche fuori della propria Bottega, ò Caſa, ciò lo poſſi fare, con darne prima notizia alla Scuola, e dare in ſcritto un'atteſtato a tal Diſcepolo, ò Lavorante, di che tal' Opera, che da eſſo ſi fà fuori della Caſa, e Bottega del Maeſtro, ſi fà per ordine, e conto dell o ſteſſo Maeſtro.

Che ogni Maeſtro Matricolato debba notificare nelle mani del Cancelliere almeno ogni anno tutti li loro Lavoranti, e Diſcepoli ſotto la pena de Scudi quattro, e che niſsuno d'eſſi poſsa far lavorare fuori della ſua Bottega, ò Caſa ſenza licenza.

CAPITOLO X.

CHe niuno in avvenire quantonque appariſſe, ò foſſe ſufficiente d'eſſere ammeſſo in Maeſtro di detta Profeſſione, poſſa perciò eſſer lodato in Maeſtro come ſopra, ſe non ſarà ſtato almeno per anni cinque con qualche Maeſtro di detta Profeſſione, ad imparare la medeſima in queſta Città, e ſe non precederà lo ſperimento dalla ſua abilità, che doverà conſiſtere in fare un Diſſegno, ed' una parte di Opera ſcol-

Che niuno, benche appariſse, ò foſse ſufficiente d'eſser Matricolato per Maeſtro, poſsa per tale eſſere admeſso, ſe non conſterà d' eſser e ſtato almeno per anni cinque

que con qualche Maestro, e se non averà fatto il suo esperimento della sua abilità, e se nõ averà fatto il deposito contenuto ne presenti Statuti nelle mani del Tesoriere.

scolpita nel legno corrispondente al Disegno, e tale sperimento doverà farsi in Casa di uno de Dirrettori, che farà elletto dal Prefetto per tempora, nel termine che dal medesimo Prefetto sarà limitato, quale non doverà essere meno di giorni quindeci, e quando tal'Opera a giudizio di due altri Ufficiali da ellegersi dal medesimo Prefetto venghi con loro giuramento giudicata lodevole, e sij proceduto il deposito, che si dirà in appresso, doverà il sodetto essere, e s'intenderà per admesso, e lodato in Maestro, e per tale doverà essere descritto nel sodetto Libro.

CAPITOLO XI.

Che li Cittadini, ò del Ducato volendo farsi Maestri debbano pagare per l'entrata lir. 42., quelli del Dominio di questo Stato lir. 56., e li Esteri lir. 70. cõ che non riuscendo nello sperimẽto, doveranno perdere la mettà del sodetto rispettivo denaro d'essere deposto prima d'tall'esperimento come sopra, qual cederà a benefizio della Congregazione.

CHe nell'atto, che si adimanderà d'essere admesso in Maestro, ed'in conseguenza prima, che si faccia il sodetto esperimento s'abbi a fare nelle mani del Tesoriere l'effettivo deposito, rispetto a Cittadini, ò del Ducato in somma de lire quarantadue, rispetto poi a quelli dello Stato di Milano fuori della Città, e Ducato doverà essere in somma di lire cinquantasei, e finalmente rispetto alli Esteri in somma di lire settanta Imperiali, ed'il sodetto rispettivo deposito doverà cedere a beneficio di detta Congregazione. Quando poi chi avesse addimandato d'essere approvato per Maestro non riuscisse nello sperimento di sopra prescritto doverà perdere la mettà del sodetto deposito, la quale doverà cedere a beneficio di detta Congregazione.

CA-

CAPITOLO XII.

CHe niun Lavorante, ne qualſiſij altra Perſona quale non ſij Matricolata come ſopra poſſi ſotto a qualſiſij pretteſto, ò titolo anche di Militare in virtù di qualſiſij Patentiglia, Ruolo, ò licenza, travagliare in detta Profeſſione, ne unire Lavoranti, ne Garzoni per ſervirſi in detta Profeſſione, ſotto pena di non potere giammai entrare in detta Congregazione, ne d'eſſere lodato per Maeſtro, al di più della pena di Scudi quattro de lire ſei per ciaſcuno per ogni Lavorante, ò Garzone, che lavoraſſe come ſopra prima d'eſſere admeſſo per Maeſtro, ò preſtaſſe la di lui Opera a qualſiſij preteſo privilegiato, e li ſodetti Scudi quattro s'intendino applicati per un terzo al Regio Fiſco, per l'altro terzo alla Congregazione, e per l'altro all'accuſatore.

Che niſsuno ſotto qualſivoglia pretteſto, ò titolo, ò ſotto qualſivoglia Patentiglia, ò licenza Militare, travagliare in detta Profeſsione, meno unire Lavoranti, e Garzoni per ſervirſene in tal Profeſsione ſotto pena de detti Lavoranti, e Garzoni di non eſsere admeſsi in Maeſtri, e di più de lir. 24. Imper.

CAPITOLO XIII.

CHe niun Mercante di Carozze di qualſivoglia ornamẽto d'Intaglio, ne di chi ſij altro poſſi ſervirſi, ſe non delli Maeſtri Matricolati, ſotto pena della perdita di detta Mercanzia, e di più riſpetto alli Lavoranti, Garzoni, e ſimili, che non ſiino Matricolati come ſopra della pena di Scudi quattro di lire ſei per ciaſcuno per ogni volta, che contraveniranno d'eſſere applicati come ſopra.

Si proibiſce a qualunque Mercante di Carozze di ſervirſi per l'Intaglij d'altri, ſe nõ delli Maeſtri Matricolati, ſottopena della perdita della Mercanzia, e per li Lavoranti, e ſimili de lir. 24. Imperiali.

CA-

CAPITOLO XIIII.

Che li figlij, ò Abblatici di qualunque Maestro debbano admetterſi gratis per il pagamento dell' entratta, eccetto che per la mercede del Cancelliere dovuta per deſcriverli in libro, e che in caſo di morte del Genitore, ò aſcendente Paterno, ſi debba delegare uno ad aſſiſtergli con ritenere la ſua Bottega apperta eſsendo però d'anni 20.

CHe li figlij, e deſcendenti Maſchi de Maſchi legitimi, e naturali, e di legitimo Matrimonio nati di chi tanto di preſente, quanto in avvenire ſarà Matricolato per Maeſtro nella ſodetta Scuola poſſino eſercitare detta Profeſſione come Maeſtri, ſenza alcun pagamento per l'entratta, purchè tali deſcendenti ſijno idonei, e per tali, mediante lo ſperimento di ſopra preſcritto, a chi deve eſſere ammeſſo in detta Congregazione approvati, dovendoſi anche doppo la ſodetta approvazione far deſcrivere nel ſodetto Libro, e ſe per la morte delli loro Genitori non foſſero del tutto perfezionati in tal'arte, e così non atti ad eſſere approvati, ſi doverà da un Delegato, ò più da farſi ogn' anno aſſiſtere a detto figlio, ò figlji, e deſcendenti come ſopra, inſegnandoli, ed ammaeſtrandoli nell'arte ſodetta, ſinchè ſi rendino abbili ad eſſere approvati come ſopra, laſciandoli frattanto apperta la loro Bottega, ò l'eſercizio in propria Caſa, per potergli ſoſtenere, e mantenere la Bottega, ed eſercizio del Deffonto loro Padre, ò aſcendente Paterno, con che però debbano li ſodetti figlij, ò deſcendenti contribuire al Delegato, ò Delegati reſpettivamente come ſopra la mercede, che ſarà giudicata conveniente dalli Prefetto, e Conſeglieri, e ciò quanti li figlij, ò deſcendenti abbino compita l'ettà d'anni venti, quando poi foſſero minori delli detti anni venti doveranno eſſi andare alla Bottega, ò Caſa del Prefetto, che ſarà per tempora, ò in quella Bottega, ò

Caſa

Casa d'altro Maestro, che gli sarà destinata dallo stesso Prefetto per imparare, e perfezionarsi nell'arte sodetta.

CAPITOLO XV.

CHe in caso si ammalasse qualche Maestro Matricolato, ed' avesse questo bisogno d'assistenza alla sua Bottega, ò Casa, doverassi subito far un Dellegato, quale presti la sodetta assistenza, e per questa gli doverà essere pagata la conveniente mercede, ò da convenirsi con lo stesso Dellegato, ò in caso di non potersi, ò non volersi convenire da giudicarsi dalli Prefetto, e Conseglieri.

Che in caso si ammalasse qualche Maestro, ed' avesse di bisogno d'assistenza si debba provedre d'un Maestro quale gli assista, con la dovuta mercede.

CAPITOLO XVI.

CHe niuno delli Intagliatori tanto presenti, quanto in avvenire possino metter mano ad Opera già cominciata da altri Intagliatori, se ciò prima non sarà determinato dalli Prefetto, e Conseglieri, quali secondo le circonstanze de casi doveranno provedere non tanto all'indennità dell'Intagliatore, che aveva incominciata l'Opera, come di quello, che l'averà comessa, ed'in caso di contravenzione al presente Capitolo si doverà pagare dal contraveniente, all'Intagliatore, che averà incominciata l'Opera non solo di tutto il danno, che da tale contravenzione potesse causargli, ma di più in pena anche Scudi quattro di lire sei per ciascuno.

Che niuno possi metter mano ad Opera già incominciata d'altro Maestro, sottopena del Contraveniente de Scudi quattro, oltre il risarcimento del danno a favore di chi avesse incominciata l'Opera, e succedēdo qualche controversia, debba quella defenirsi dal Prefetto, e Consigliere.

CAPITOLO XVII.

Niſſuno poſſa ſtimare Opera d' Intaglio, ſe non ſarà Maeſtro Matricolato come ſopra, ſottopena de lir. 24. Imperiali.

CHe niſſuno poſſi ſtimare Opera d'Intaglio, che non ſij Maeſtro Matricolato come ſopra, e ciò ſottopena di Scudi quattro di lire ſei per ciaſcuno da pagarſi da qualſivoglia Contraventore, ed' ogni volta, che contraverrà.

CAPITOLO XVIII.

Del Giuramento da preſtarſi dal Prefetto, ed' Ufficiali nelle mani del Cãcelliere prima d'entrare nella carica del loro Ufficio, ogni anno.

CHe il Prefetto, e gli Uffiziali per tempora prima di prendere il Poſſeſſo dell' Uffizio, ſiino tenuti a giurare nelle mani del Cancelliere di puntualmente oſſervare li Statuti di detta Congregazione, e di procedere, e di finire con buona fede, e ſenza frode in tutto alla forma de medemi Statuti, e di giudicare ogni coſa piacevolmente, che avanti ad eſſi accaderà per ragione del loro reſpettivo Uffizio, ſenza la benchè minima parzalità.

CAPITOLO XVIIII.

Che tutti li Maeſtri debbano intervenire alle Camere, che occorreranno farſi eſſẽdo d'ordine del Prefetto avviſati, ſottopena de lire ſei per caduno, quando non cõſterà di legitimo impedimento.

CHe dal Prefetto s'abbino ad unire tutti li Maeſtri Matricolati ogni volta, che egli ſtimerà convenire, come pure doveranno tutti li ſodetti Maeſtri Matricolati unirſi in un giorno di ciaſcun anno, nel quale doverà farſi l'Ellezzione delli Prefetto, ed' Uffiziali come ſopra, e tutti li ſodetti Maeſtri avviſati d'ordine del medeſimo Prefetto doveranno nel luogo da deſtinarſi convenire tutte le volte, che ſarannno come ſopra avviſati, e ciò ſotto pena d'un Scudo de lire ſei d'applicarſi a detta Congregazione, quando però non foſſe abſente, ammalato, ò per altra cauſa legitimamente impedito.

CA-

CAPITOLO XX.

CHe non ſia lecito ad'alcun Maeſtro levare, ne ſolevare per ſe, ne per ſottomeſſa perſona alcun Lavorante, ò Diſcepolo, e Garzone, che ſia in Caſa, ò Bottega, ò accordato con altro Maeſtro, per quello poi ricevere in ſua Caſa, ò Bottega, ed'in caſo, che qualche Lavorante, ò Diſcepolo, ò Garzone voleſſe partire, e licenziarſi da qualche Maeſtro, avanti che l'altro Maeſtro lo riceva, ò gli ſi dij da lavorare, ſij tenuto paſſare convenienza con detto primo Maeſtro per l'opportuna licenza, ed' eſſendo queſta ricuſata, ò vertendo ſopra di ciò qualche differenza s'abbi a determinare dal Prefetto, ò in ſua abſenza dal luogo Tenente per tempora, e s'abbi pontualmente, ed'intieramente ad eſeguire quanto ſarà da detto Prefetto, ò in ſua abſenza dal ſuo luogo Tenente determinato.

Che niſſuno poſſa levare, ne ſolevare Garzone, Lavorante, ò ſimile, ſe non averà il ſuo ben ſervito del Padrone, e vertendo qualche differenza, queſta debba defenirſi dal Prefetto, ò ſuo L. T. in ſua abſenza.

CAPITOLO XXI.

CHe ne niun Maeſtro deſcritto poſſi tenere, ne eſercire, ne far tenere, ne eſercire in Milano, ſuoi Borghi, e corpi Santi più d'una Bottega, ò Caſa di detta Profeſſione ſotto pena a ciaſcun contrafaciente di Scudi quattro di lire ſei per ciaſcuno, e per ciaſcuna volta, che ſi contravenirà d'applicarſi a detta Congregazione, e nulladimeno ſij obbligato a rilaſciare immediatamente detta Bottega, ò tall' Eſercizio in detta Caſa, riducendoſi ad una ſola Bottega, ò Caſa, nella quale eſerciti tal Profeſſione.

Che niſſun Maeſtro poſſa tenere più d'una Bottega, ò Caſa per il ſuo eſercizio, ſotto la pena de lir. 24., e di laſciare immediatamente l'altra Bottega, ò Caſa, che ſi ritrovaſſe avere.

CAPITOLO XXII.

Ogni contravenzione s'intenda giuſtificata, cõ la ſola depoſizione delli Sindici, Direttori, con loro giuramento.

CHe s'intendi, e ſij giuſtificata qualſiſij contravenzione alla diſpoſizione delli preſenti Capitoli, quando ciò venghi depoſto dalli Sindici con loro giuramento.

CAPITOLO XXIII.

Che tutti li Maeſtri debbano intervenire ad accõpagnare il Cadavere di cadaun Maeſtro Deffonto, ſottopena de lir. 2. per caduno, purchè non ſij legitimamente impedito.

CHe ciaſcuno Maeſtro deſcritto in detta Congregazione ſij tenuto intervenire, ed' andare ad'accompagnare alla Chieſa il Cadavere di ciaſchedun Maeſtro Deffonto, e ciò ſotto pena di ſoldi quaranta per ciaſcheduno contrafaciente, ed'ogni volta, che mancaſſe d'applicarſi per celebrazione di Meſſe in ſuffragio del Deffonto, ſalvo ſe foſſe abſente, ò ammalato, ò per altra cauſa legitimamente impedito.

CAPITOLO XXIIII.

Che niſſuno tanto Maeſtro, come Lavorante, e ſimile di detta Profeſſione non poſſa ingiuriare, ne fare altro inſulto ingiurioſo, ne offendere alcuno d'eſſi, meno li Uffiziali, ſottopena, oltre le pene cominate delli Ordini, e Gride, de lir. 60. Imperiali per cadauna volta.

CHe niun Maeſtro, Scolare, Lavorante, Diſcepolo, ò Garzone di detta Profeſſione ardiſca, ne preſuma ſotto qualſiſia preteſto, ò colore per ſe, ne per ſottomeſſa Perſona minacciare, ingiuriare, ò in qualſivoglia altro modo offendere il Prefetto, Uffiziali, ed'altri di detta Congregazione, in qualſivoglia luogo, meno poi andare, ed'entrare nel luogo, ove ſi faranno le Congregazioni con armi offenſive, di ſorte alcuna, ne far verun inſulto, ò ingiuria ad alcuno, ne mentirlo per la gola, ne dirli altre parole illecite, ed' offenſive, maſſime

ſime nel detto luogo, ove ſi faranno le dette Congregazioni, e ciò ſotto pena di Scudi dieci di lire ſei per ciaſcuno, e per ciaſcuna volta, d'eſſer applicati per terzo al Reggio Fiſco, alla ſodetta Congregazione, ed à quello, che averà ricevuto l'ingiuria, minaccia, ò offeſa, e ciò oltre le pene contenute ne Statuti, Nove Conſtituzioni di Milano, Ordini, e Gride, ed' anche di pena Corporale, quando ben anche queſta non foſſe preſcritta nelli ſodetti Statuti, Conſtituzioni, Ordini, e Gride,

CAPITOLO XXV.

Che tutti debbano eſſere ubedienti alli commandi del Prefetto, e Dirrettori per tempora, ſottopena de lir. 12., ed'in caſo della terza inobbedièza della privazione, del Paratico.

CHe tutti li ſodetti Maeſtri, Scolari, Lavoranti, Diſcepoli, e Garzoni ſiino tenuti ad ubidire alli commandamenti di detto Prefetto, e Dirrettori, che per tempora ſaranno, in tutto quello appartenghi a detta Profeſſione, qual ſij lecito, e giuſto ſotto pena de Scudi due d'Oro de lire ſei per ciaſcuno d'eſſer pagati in caſo d'inobbedienza, ed' ogni volta, che non ſi ubbedirà, d'applicarſi a detta Congregazione, ed'in caſo, che ſi arrivaſſe alla terza inobbedienza, che tall' inobbediente ſij, e s'intenda perpetuamente eſcluſo ſenz'altra dichiarazione del beneficio de preſenti Statuti, e della Congregazione ſodetta.

CAPITOLO XXVI.

CHe il Prefetto, con li Dirrettori, ovvero con uno d'eſſi poſſa, e debba, e ſij tenuto amminiſtrare ragione con ogni diligenza trà

li

Che il Prefetto, e Dirrettori, ò uno d'essi con detto Prefetto debba amministrare ragione a qualunque di detta Congregazione, e di lui Lavoranti, e simili, ed' anche constringere qualonque debitore al Pagamento sõmariamente, ancorchè fosse debitore verso la stessa Congregazione.

li Maestri, e Scuolari di detta Congregazione, e trà Lavoranti, e Discepoli delli Maestri, ed' ancora costringere quelli saranno debitori di pagare il debito alli Creditori per cause attinenti alla detta Professione sommariamente, senza lite, ed' ommessa ogni sollenità di ragione, ma solo attesa la verità, e similmente possa, e debba astringere quelli entreranno, ovvero fossero entratti in detta Congregazione, secondo la forma de presenti Statuti a pagare quello fossero debitori, verso chi che sij, ed 'anche verso d'essa Congregazione, per causa come sopra, ed' anche per l'entrata d'essa Congregazione, per le pene fossero incorsi, per l'innoservanza delli presenti Statuti.

CAPITOLO XXVII.

Che niuna Persona di sorte alcuna, possa convenire per differenze dipendenti dalla Professione d' Intaglio alcuni d' essi Maestri, nanti a qualsisia Giudice, ma solo nanti il Prefetto, e Dirrettori di detta Congregazione, alla cognizione de quali resta risservato, come Giudici privativi di prima instanza, e ciò sottopena de lir. 12. per cadun contravento-e, e di seconda instanza resta devoluta la cognizione all' Eccellentissimo Sig. Vicario.

CHe niuna Persona tanto dipendente di detta Congregazione, quanto nò ardischi, ne presumi di convenire, ne far convenire per differenze dipendenti dalla detta Professione, ne benchè convenuta comparire in causa di prima instanza avanti altro Giudice, che il sodetto Prefetto, e Dirrettori per tempora sotto pena di Scudi due di lire sei per ciascuno da pagarsi da qualsisia Contraventore, ed' ogni volta, che contravenirà, d'applicarsi per un terzo all'accusatore, ed' il rimanente alla Congregazione, ed' in seconda instanza doverà essere Giudice privativo l'Eccellentissimo Sig. Vicario di Provisione.

CA-

CAPITOLO XXVIII.

CHe niuno di detta Professione, tanto Maestro, come Lavorante, ò Discepolo, ne la detta Congregazione, anche come Università in Corpo non possi, ne s'intendi d'essere astretto, ne sottoposto per questi tali Ordini, e Capitoli all' obbedienza de Paratici, fuori che al detto Prefetto di detta Cõgregazione per qualsivoglia causa attinente a detta Professione, anche in diffetto d'amministrata Giustizia, ed' evidente Ingiustizia, ma solo ciascheduno d'essi Maestri, Lavoranti, e Discepoli siano sottoposti alla potestà dell' Eccellentissimo Sig. Vicario di Provisione, e debbano al medesimo ubedire, come anche alli altri Uffiziali, come sono tenuti li altri Cittadini, ed in quel modo erano tenuti avanti fossero fatti li presenti Ordini.

Che tutti di detta Cõgregazione nõ siano sottoposti ad alcun Paratico, ed' all'obbedienza del medesimo, che al detto Prefetto di detta Congregazione, anche per causa d'evidente amministrata ingiustizia, come da esso Capitolo.

CAPITOLO XXVIIII.

EPerchè vi sono alcuni Lavoranti quali fino a questa parte non hanno aperta Bottega, ne esercita tal Professione come Padroni, lavorando secrettamente in loro Case, come anche in tempo del presente tratatto di detta Congregazione, ve ne sono tali uni Lavoranti, che sono partiti dalle Botteghe de sodetti Professori, come sopra, e si sono messi in Botteghe apperte insieme d'altri Professori differenti dalli Intagliatori, con supposto d'essere sufficienti per essere lodati, e descritti in Maestri, e dovere al presente godere dell' errezzione dell'

Tutti quelli, che esercivano la Professione d'Intagliatore, non come Padroni ne avevano fin dall' anno 1728., che seguì il proseguimento per l'errezzione di detta Cõgregazione, Bottega apperta da loro, ma l'esercivano come Lavoranti, ò in proprie loro Case, ò in qual-

qualche Bottega assieme d'altri Professori diversi d'essa, non ponno chiamarsi per Maestri se prima non averãno fatto il loro esperimento, secondo dispone il Capitolo decimo, e pagato la sua contingente porzione delle spese, oltre la mercede del Cancelliere per descriverli, secondo li altri già Maestri.

dell'Universitá, però ad effetto possi anche a ciò restar provisto, quando questi tali notifichino nel termine de quindeci giorni doppo la pubblicazione de presenti Capitoli nelle mani del Cancelliere di detta Congregazione, e diano sicurezze d'apprire Bottega del loro esercizio, ò di quello fare in Casa, faccino la loro pruova laudabile nel modo come sopra nel termine di due mesi, li medesimi s'abbino a descrivere al libro de Maestri, solo con il pagamento dell'importanza delle spese, che averà pagato di sua contingente porzione ciascun altro Maestro in occasione delle premesse cose, altrimenti passati detti respettivi termini non essendosi da detti Lavoranti addempito come sopra, non possano godere del presente beneficio, ma volendosi fare in avvenire in Maestri lodare, abbino a fare il pagamento per l'entratta per mettà, e servare tutte le altre cose nel modo, e forma di sopra espresse, massime nel Capitolo decimo.

CAPITOLO XXX.

Tassa per l'Estimo fissata in lir. 45. all'anno da pagarsi alla Città di Milano.

LA detta Congregazione sarà tenuta pagare annualmente per l'Estimo all' Eccellentissima Città di Milano lire quarantacinque secondo resta determinato con la medesima Eccellentissima Città, come appare da Ordine, e determinazione fatta dall' Eccellentissimo Sig. Vicario, con precedenza del Voto de Signori Sindici di detta Città del giorno 28. Decembre 1728.

Su-

Super quibus iterum habito Fisci nostri Voto junctis antecedentibus, & in Senatu nostro propositis, una cum Precibus per dictos Scappam, Zanatam, & Bughum, actu relationis porrectis, omnibusq; mature perpensis, ac diligenter examinatis de ipsius Ordinis Sententia per has nostras decernimus approbanda dicta Capitula, dempta quacumque Causa qua tribuat. Egr. Vicario Provisionum jurisdictio Criminalis, immutata pœna detentionis, in illa immediatæ executionis, modo pœne applicent. Fisco nostro prò tertia parte tantum, & prò ingressu in exercitium Magisterji solvantur libræ quadraginta duo prò Civibus, libræ quinquaginta sex prò aljis subditis hujus Dominji, & septuaginta prò Exteris; in quorum fidem præsentes sigilo nostro munitas fieri, & registrari jussimus. Mediolani die XXI. Februarji MDCCXXXII.

Signat. CARLIUS.
Subscript. Carolus Bobbius, & sigilat. &c.
A' tergo registrant. in filo Patentium.

CRidata, & publicata' fuere ſub die decima quarta menſis Martji currentis Anni 1732. ad Inſtantiam DD. Onofrji Scappæ, Joſeph Zanatæ, & Joſeph Bughi Delegat. à Cælataribus Lignarjis hujus Mediolani Civitatis per Jacobum Bregantinum publicum Tubicinam ſono Tubarum præmiſſo in reſpectivis locis nempè ad Oſtium Regji Duc. Imperialiſque Palatji, nec non per omnia Carubia, ut retulit &c.

Subſcript. Joannes Angelus Brambilla Mediolani Notarius dictique Offitji Statutorum Communis Mediolani Gubernator &c.

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 059916962